



Oggetto: TU del Turismo - Accompagnatore turistico e guida ambientale - Effetti della sentenza della Corte costituzionale n.196/2025

Ai Comuni
Ufficio Turismo

Ai SUAP

Faccio riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n.196/2025 - depositata il 23 e pubblicata il 24 dicembre u.s. - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità delle norme regionali che disciplinano le professioni di accompagnatore turistico e di guida ambientale (artt.95-101, 102-103 e 105-110 della l.r. 61/2024 "Testo unico del turismo").

La Corte ha deciso sulla falsariga dei principi dalla stessa individuati con le precedenti pronunce in tema di professioni, in genere, e di professioni turistiche, in particolare.

In estrema sintesi, il giudice delle leggi ha ribadito che al legislatore regionale è precluso istituire e disciplinare nuove figure professionali; costituendo tale preclusione un limite di ordine generale che non può essere travalicato dalle regioni.

Tale pronunciamento non giunge inatteso, in quanto le disposizioni del TU del turismo sulle due professioni sono *formalmente* nuove, essendo contenute in una legge del 2024: è ineccepibile, sotto il profilo eminentemente giuridico, quanto deciso dalla Corte. Nella sostanza, però, non si può fare a meno di osservare che le norme del TU dichiarate incostituzionali altro non sono che la riadozione di discipline da tempo adottate e consolidate nell'ordinamento della Toscana (come in quello della maggior parte delle Regioni); per la precisione, sin dagli anni '80 per l'accompagnatore turistico e dagli anni '90 per la guida ambientale.

Con riguardo all'accompagnatore, va ulteriormente osservato come la disciplina regionale fosse legittimamente fondata sulla base di una previgente "norma cornice" dello Stato, contenuta nella legge quadro n.217/1983, che il legislatore statale ha implicitamente (e inopinatamente) abrogato, omettendone poi la riproposizione al momento dell'adozione del d.lgs. 79/2011, cd. Codice del turismo¹.

Va altresì considerato che la normativa posta dalla nostra Regione ha regolato attività aventi un proprio specifico rilievo ed una propria identità nel panorama delle professioni turistiche ed ha costituito la base sulla quale si sono abilitati oltre 10.000 accompagnatori e quasi 2.000 guide ambientali.

1 Il vigente "Codice del Turismo" si è infatti limitato a sancire (art.6) che "1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, *accompagnamento* e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.", senza ottemperare al compito di definire il profilo professionale e i requisiti di accesso per ciascuna professione, come aveva già sancito la Corte costituzionale coniando il principio per cui «competete allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio» (sentenza n. 271 del 2009).

Al di là di queste brevi considerazioni nel merito, occorre prendere atto che per effetto della sentenza n.196/2025 le professioni di accompagnatore turistico e guida ambientale sono state "liberalizzate", considerato che è stata dichiarata l'illegittimità dell'intero corpus normativo regionale che le disciplinava.

Ne consegue che i Comuni non possono più acquisire e processare le istanze di abilitazione per le due citate professioni, né rilasciare i tesserini identificativi (come precedentemente previsto dall'art. 96 comma 2 per l'accompagnatore e dall'art. 103 comma 2 per la guida ambientale).

Parimenti non sono più acquisibili dai SUAP le eventuali SCIA di aspiranti professionisti in qualità di lavoratori autonomi (come già previsto dall'art. 96 comma 3 per l'accompagnatore e dall'art.103 comma 3 per la guida ambientale), né le variazioni alla SCIA o le comunicazioni di soggetti precedentemente abilitati all'esercizio delle due professioni in questione.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Distinti saluti.

Il funzionario giuridico-legislativo-legale
(titolare di incarico di E.Q.)
Francesco Guardì

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Protocollo Arrivo N. 840/2026 del 23-01-2026
Doc. Principale - Classe 8.99 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente